

DELIBERAZIONE N. XII/ 4029

SEDUTA DEL 10/03/2025

Presidente ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE Vicepresidente

ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA (CSR)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari
La Dirigente Rita Cristina De Ponti



VISTI i Regolamenti (UE):

- n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;
- n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e s.m.i.;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del Reg. (UE) n. 2021/2115:

- art. 104, secondo cui ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio, in funzione del proprio ordinamento costituzionale e delle proprie disposizioni istituzionali e qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, questi devono essere coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale. Gli elementi stabiliti a livello regionale sono opportunamente rispecchiati nelle pertinenti sezioni del piano strategico della PAC di cui all'articolo 107;
- art. 107, secondo cui il piano strategico della PAC è suddiviso in sezioni con i seguenti contenuti: a) la valutazione delle esigenze; b) la strategia di intervento; c) gli elementi comuni a più interventi; d) gli interventi sotto forma di pagamenti diretti, gli interventi in taluni settori e interventi di sviluppo rurale precisati nella strategia; e) i piani dei target finali e i piani finanziari; f) il sistema di governance e di coordinamento; g) gli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC; h) qualora vi siano elementi del piano strategico della PAC stabiliti a livello regionale, una breve descrizione dell'assetto nazionale e regionale dello Stato membro, in particolare gli elementi che sono stabiliti a livello nazionale e regionale;
- art. 118, relativo all'approvazione del piano strategico della PAC che al comma
 1 prevede "Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di



piano strategico della PAC, con il contenuto di cui all'articolo 107, entro il 1° gennaio 2022";

- art. 119 comma 2, secondo cui le domande di modifica dei piani strategici della PAC sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l'impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici fissati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. Sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati;
- art. 119 comma 9, secondo cui in deroga ai paragrafi da 2 a 8, 10 e 11 dello stesso articolo, gli Stati membri possono, in qualsiasi momento, apportare e applicare modifiche agli elementi dei loro piani strategici della PAC relativi agli interventi di cui al titolo III, capo IV, comprese le condizioni di ammissibilità di tali interventi, che non portino a modifiche dei target finali di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a). Notificano tali modifiche alla Commissione prima di iniziare ad applicarle e le includono nella successiva domanda di modifica del piano strategico della PAC conformemente al paragrafo 1 dello stesso articolo;
- art. 123, relativo alla Autorità di Gestione che al comma 1 stabilisce: "Ciascuno Stato membro designa un'autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC. Tenuto conto delle rispettive disposizioni costituzionali e istituzionali, gli Stati membri possono designare autorità di gestione regionali a cui incombe la responsabilità di talune o tutte le funzioni di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione nazionale e, se del caso, le autorità di gestione regionali e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC";

VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP) approvato dalla Commissione Europea (di seguito CE) con decisione di esecuzione n. C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 (versione 1.2), così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione C (2024)8662 final del 12 dicembre 2024 (versione 4.1);

VISTA la D.G.R. n. 7370 del 21 novembre 2022 che approva il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e relativi allegati come da ultimo modificato con D.G.R. n. 3134 del 30 settembre 2024;

PRESO ATTO che:

- in data 30 settembre 2024 la CE ha approvato il secondo emendamento (E2) al PSP 2023-2027, che recepisce, tra l'altro, le notifiche N3, N4 e N5;
- in data 07 novembre 2024 il MASAF ha notificato alla CE il terzo emendamento (E3) al PSP 2023-2027 successivamente approvato dalla stessa in data 12 dicembre 2024;

CONSIDERATO che il MASAF:



- ha notificato alla CE la sesta notifica (N6) trasmessa con nota n. 0667391 del 18 dicembre 2024, e la settima notifica (N7) trasmessa con nota n. 0064774 del 12 febbraio 2025, contenenti una serie di richieste emendative al testo del PSP vigente, ai sensi dell'articolo 119.9 del Regolamento (UE) 2021/2115;
- ha comunicato con nota del 14 febbraio 2025 le modifiche inerenti la scheda intervento SRG06 "LEADER- Attuazione strategie di sviluppo locale" del PSP 2023-2027 (versione 4.1) riguardanti gli obiettivi specifici della PAC e gli indicatori di risultato;

PRESO ATTO inoltre:

- della Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Seconda Sezione) n. C/2024/7143 del 17 ottobre 2024 relativa alla causa n. C-239/23 avente ad oggetto l'applicabilità degli Art. 2, 31 e 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ai pagamenti delle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - Zone montane - Indennità compensativa;
- degli esiti della procedura scritta del Comitato di Monitoraggio Regionale (di seguito CMR), attivata con nota Prot. N. M1.2025.0011199 del 21 gennaio 2025, relativa alle proposte di modifica del CSR e del PSP, e trasmessi ai componenti del CMR con nota Prot. N. M1.2025.0017398 del 31 gennaio 2025; così come comunicato all'Autorità di Gestione Nazionale (AdGN) del PSP con nota M1.2025.0019367 del 4 febbraio 2025 per i seguiti di competenza;

CONSIDERATO che:

- la CE non ha ancora approvato le proposte di modifica del PSP (versione 4.1) trasmesse dal MASAF con N6 e N7;
- è in fase di trasmissione alla CE, da parte del MASAF, il quarto emendamento (E4) al PSP 2023-2027 (versione 4.1);
- le modifiche riguardano aspetti sia formali sia attinenti alla migliore specificazione di alcuni elementi al fine di rendere più efficace l'attuazione del CSR;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione della modifica del CSR allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A), unitamente ai documenti anch'essi allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6) nelle more dell'approvazione delle modifiche del PSP (versione 4.1) da parte della CE;

RITENUTO di riservarsi di prendere atto delle modifiche ed integrazioni al testo degli allegati di cui sopra, che saranno necessarie a seguito delle eventuali osservazioni formulate dalla CE al PSP e di approvare la versione definitiva del CSR che recepisce le eventuali modifiche e integrazioni intercorrenti, ad esito dell'approvazione da parte dell'organo comunitario del PSP stesso;

VISTA la l.r. n.20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;



All'unanimità dei voti, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

- 1) di approvare la modifica del CSR allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A), unitamente ai documenti anch'essi allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6), nelle more dell'approvazione delle modifiche del PSP (versione 4.1) da parte della CE;
- di riservarsi di prendere atto delle modifiche ed integrazioni al testo degli allegati di cui sopra, che saranno necessarie a seguito delle eventuali osservazioni formulate dalla CE al PSP e di approvare la versione definitiva del CSR a seguito dell'approvazione da parte dell'organo comunitario del PSP stesso;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e la pubblicazione degli allegati A, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, data la loro corposità, soltanto sul sito della Direzione Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste al seguente link: https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/il-programma-6/complemento-per-lo-sviluppo-rurale;
- 4) di inviare al MASAF il CSR (allegato A) ed i relativi allegati (allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6) per la pubblicazione sui siti nazionali;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.